



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE

Prot. Siar 79839

Catanzaro, 24 FEB. 2020

Ai Soggetti Promotori  
di Tirocini  
della Regione Calabria  
Loro Sedi

Ai Responsabili dei CPI  
della Regione Calabria  
Loro Sedi

Oggetto: disposizioni circa l'apposizione della marca da bollo su convenzioni di tirocinio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 all. A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che annovera tra i documenti soggetti all'imposta le scritture private contenenti convenzioni, si chiarisce che è **obbligatoria, a fa data dalla presente nota, l'apposizione della marca da bollo da € 16,00 sulle convenzioni di tirocinio.** La marca, a carico del solo soggetto ospitante, dovrà essere apposta dal soggetto promotore sulla prima pagina della convenzione che verrà da esso trattenuta.

Sono esclusi il Progetto Formativo Individuale e gli eventuali allegati alla convenzione (es. le autodichiarazioni dei soggetti ospitanti).

Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante qualora siano entrambi previsti dall'art. 16 all. B del D.P.R. 642/72.

Tali disposizioni trovano applicazione sia per i tirocini attivati nell'ambito di misure regionali che per i tirocini attivati al di fuori di qualsiasi misura.

Il Dirigente Generale  
Dott. Roberto Cosentino